



I.D.E.E. S.r.l.

Consulenze per la Sicurezza e la Qualità

N.B. La Direttiva Macchine 98/37/CE sarà valida fino al 29 Dicembre 2009, poi entrerà in vigore la Direttiva 2006/42/CE. In ogni caso fino a che la Commissione non renderà disponibile un documento di questo tipo per la nuova Direttiva, si farà riferimento a questo.

ESTRATTO DAI COMMENTI ALLA DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE

1. IL FABBRICANTE DELLA MACCHINA AI SENSI DELLA DIRETTIVA

La macchina deve recare il nome del fabbricante. Come è noto, nella **dichiarazione di conformità** vanno indicati il nome del fabbricante e del suo eventuale mandatario. Il nome del fabbricante va inteso in senso ampio, vale a dire il nome del fabbricante reale o del fabbricante apparente. **Può anche trattarsi del marchio del distributore, se la macchina è venduta da un distributore autorizzato.**

Il nome del fabbricante può coincidere con quello dell'utilizzatore, quando questi fabbrica una macchina o assembla più macchine ad uso proprio.

L'obiettivo di rintracciare il fabbricante reale è perseguito da altre normative. In questo caso si tratta semplicemente di identificare il responsabile dell'immissione sul mercato.

Tuttavia, è opportuno ricordare che il distributore o l'acquirente non possono incautamente sopprimere il nome del fabbricante apposto su una macchina. Infatti, la sostituzione di un marchio commerciale senza il consenso del fabbricante originario integra un atto di contraffazione nella maggior parte degli Stati membri (ma comunque non interessa alla Direttiva Macchine).

Per «nome» del fabbricante, s'intende la ditta, la denominazione del fabbricante o il suo marchio commerciale e non il suo nome personale.

2. FABBRICANTE E DISTRIBUTORE

IL DISTRIBUTORE NON E' UN FABBRICANTE



Il distributore (che non vende con la propria marca) non è assimilabile ad un fabbricante o ad un mandatario del fabbricante (anche se ciò non lo sottrae alla responsabilità civile e penale): **egli commercializza il prodotto inviando la dichiarazione CE di conformità che ha ricevuto dal fabbricante o dal mandatario.**

Il distributore non deve pertanto compilare la dichiarazione, né ha il diritto di modificarla.

Può invece aggiungere un'informazione indicando che si occupa della distribuzione del prodotto e garantisce il rispetto della direttiva: in questo caso non si tratterà però di una dichiarazione ufficiale ai sensi della direttiva «macchine».

IL DISTRIBUTORE E' UN FABBRICANTE

Il distributore che vende una macchina con il proprio marchio è il «fabbricante apparente» del materiale: questa «apparenza» è sufficiente a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi ed in particolare dei consumatori privati. I clienti non hanno modo di conoscere la situazione giuridica precisa del venditore rispetto alla macchina se questa è munita del marchio del distributore. **Il venditore deve assumersi tutti gli obblighi di un fabbricante (preparazione del fascicolo tecnico, dichiarazione, marcatura, rispetto dei requisiti essenziali, ecc.).**

La direttiva «macchine» non è incompatibile con la prassi molto diffusa della vendita con il marchio del distributore. Il comitato Direttiva Macchine ha effettivamente precisato che, per quanto concerne i detentori di marchi commerciali per macchine ultimate, essi devono assumersi **tutti gli obblighi che la direttiva normalmente attribuisce al fabbricante; in particolare, devono preparare e firmare la dichiarazione CE di conformità, apporre la marcatura CE, redigere le istruzioni per l'uso e disporre del fascicolo tecnico di cui all'allegato V.**

IL DISTRIBUTORE VIENE COSÌ ASSIMILATO AL FABBRICANTE E DEVE COMPORTARSI COME QUEST'ULTIMO.

Il nome del distributore può sostituirsi al marchio del fabbricante «reale» solo se il distributore si assume tutti gli obblighi del fabbricante. A titolo esemplificativo, su richiesta debitamente motivata delle autorità nazionali competenti, il distributore dovrà poter comunicare gli elementi della documentazione di cui all'allegato V: i clienti o le autorità pubbliche si rivolgeranno infatti a lui per



esigere l'eventuale messa in conformità. Il fabbricante «reale» diventa allora un semplice subappaltante.

La direttiva «macchine» non autorizza una persona qualsiasi ad eliminare il marchio del fabbricante reale per apporvi il proprio: solo chi è in grado di assumersi tutte le responsabilità del fabbricante può agire in questo modo. L'apposizione del nome del fabbricante è una marcatura prevista da una regolamentazione e non può essere sostituita indebitamente da un marchio commerciale. Essa risponde infatti ad un'esigenza di «controllo» amministrativo e di «rintracciabilità» del prodotto, per proteggere l'utilizzatore finale.

Occorre ricordare in questa sede che al **distributore è concesso di sostituire il marchio del fabbricante con il proprio a patto di rispettare gli accordi contrattuali sottoscritti dalle due parti**, nonché il diritto di proprietà industriale. La sostituzione abusiva di un marchio commerciale con un altro, in violazione di questi diritti, può risultare ingannevole per il consumatore finale.

3. DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAI DISTRIBUTORI (QUANDO NON SONO FABBRICANTI)

Se la macchina è venduta tramite un distributore, è **obbligo del fabbricante consegnare le istruzioni al distributore insieme alla macchina. Il distributore deve a sua volta consegnare tali istruzioni con la macchina al cliente finale**, ma non è tenuto a dare informazioni tecniche riguardanti la macchina; anzi, spesso non ne è neppure in grado.

Di solito, la traduzione è effettuata da chi introduce la macchina in una zona linguistica (fabbricante, **distributore**, importatore, utilizzatore quando questi è anche importatore della macchina, ecc.).

È opportuno che i fabbricanti regolino espressamente questo aspetto nei contratti e/o nelle proposte di vendita.

Di regola, l'obbligo della traduzione incombe al fabbricante, **al distributore** o all'importatore ma non all'utilizzatore finale.

ESTRATTO DALLA GUIDA ALL'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE FONDATE SUL NUOVO APPROCCIO E SULL'APPROCCIO GLOBALE

(Commissione Europea)



I rivenditori, all'ingrosso o al dettaglio, e gli altri distributori della catena logistica non devono necessariamente avere un rapporto privilegiato con il fabbricante come avviene nel caso del rappresentante autorizzato. Dopo che il prodotto è disponibile sul mercato comunitario, possono adottare un'azione commerciale per conto del fabbricante o per conto proprio.

Il distributore deve procedere con attenzione e disporre di una conoscenza di base dei requisiti giuridici applicabili: deve ad esempio conoscere i prodotti cui va apposta la marcatura CE, quali informazioni devono corredare il prodotto (ad esempio la dichiarazione CE di conformità), quali siano gli obblighi in materia di lingua per le istruzioni per l'uso o gli altri documenti accompagnatori e quali siano gli elementi che indicano chiaramente la mancata conformità di un prodotto.

Egli non può pertanto fornire prodotti che, in base alle informazioni in suo possesso e alla sua esperienza professionale, presume o sa con certezza che non sono conformi alla legislazione applicabile. Deve inoltre collaborare nelle eventuali azioni adottate per evitare o ridurre al minimo i rischi.

Le condizioni di distribuzione (ad esempio il trasporto o lo stoccaggio) possono incidere sulla compatibilità con le disposizioni della direttiva applicabile: si pensi, ad esempio, agli strumenti di misura o ai dispositivi medici. La persona incaricata delle operazioni di distribuzione deve pertanto adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare la conformità del prodotto, per garantire che questo soddisfi tutti i requisiti essenziali al momento della prima utilizzazione all'interno della Comunità.

In assenza di normative comunitarie, le condizioni di distribuzione possono essere in certa misura regolamentate a livello nazionale ai sensi degli articoli 28 e 30 del trattato CE. La legislazione nazionale che concede agli appartenenti ad una professione specifica il diritto esclusivo di distribuire alcuni prodotti può ripercuotersi sulla possibilità di commercializzare prodotti importati, nella misura in cui vieta la vendita ad alcuni canali; per questo motivo tale normativa può rappresentare una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni. Una misura analoga può tuttavia giustificarsi per motivi di tutela della salute pubblica, se risulta adatta allo scopo e se si limita allo stretto necessario per raggiungere tale obiettivo.

Le direttive del nuovo approccio non prevedono che il distributore assuma le responsabilità del fabbricante: non è pertanto possibile chiedergli di fornire una copia della dichiarazione CE di conformità o della documentazione tecnica disponibile, a meno che non sia al contempo anche il



rappresentante autorizzato nella Comunità o l'importatore (cioè la persona responsabile dell'immissione nel mercato).

Il distributore è tuttavia tenuto a dimostrare all'autorità nazionale di controllo di aver agito con la debita attenzione e di essersi accertato che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità, o ancora la persona che gli ha fornito il prodotto, abbia adottato le misure necessarie stabilite dalle direttive applicabili.

Il distributore deve inoltre poter individuare il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato nella Comunità, l'importatore o la persona che gli ha fornito il prodotto al fine di coadiuvare l'autorità nazionale di controllo nei suoi tentativi di ottenere la dichiarazione CE di conformità e le parti necessarie della documentazione tecnica.

Ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti il distributore viene definito come qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti. La direttiva prescrive che il distributore agisca con la debita cura per contribuire a garantire la conformità ai requisiti generali di sicurezza della direttiva, in particolare non fornendo i prodotti che, in base alle informazioni in suo possesso e alla sua esperienza professionale, presume o sa con certezza che non sono conformi a questo requisito.

In particolare, deve partecipare, entro i limiti delle sue attività, al controllo della sicurezza dei prodotti immessi nel mercato, soprattutto fornendo informazioni sui rischi connessi al prodotto e cooperando a tutte le iniziative adottate per evitare tali rischi.